

SENTENZA N. 17798/14
REPER N. 9749/14

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in persona del giudice unico, Dr. Lucio Di Nosse, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.31049/2012 R.G.C., avente ad oggetto: azione ex art. 67 L.F. _____

riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2014, e vertente

TRA

Curatela del fallimento della spa [redacted], in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Argenzio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via D. Morelli n.24, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

0367462148

- ATTRICE -

E

[redacted], [redacted] in persona del l.r., rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Galante, con il quale elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Caterina Grassano, in Napoli alla via F. Cilea n.136, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta.

04756420727

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI. All'udienza del 23.1.2014 il procuratore della curatela attrice si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e negli altri atti difensivi. Il procuratore della convenuta ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa.

Fatto e diritto

La presente sentenza viene redatta nelle forme previste dall'art.132 c.p.c., come modificato dalla legge n.69 del 2009.

La curatela ha agito ai sensi del secondo comma dell'art. 67 L.F., il quale annovera tra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dal fallito nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Al curatore che agisce in revocatoria ai sensi della norma citata incombe provare sia l'esistenza dell'atto solutorio e la sua collocazione nel periodo sospetto indicato dalla legge, sia la *scientia decoctionis* da parte del creditore convenuto.

Nel caso di specie l'onere probatorio da parte della curatela in relazione al presupposto oggettivo è stato idoneamente assolto, mediante la produzione in giudizio della documentazione contabile della fallita società e dell'estratto del c.c. bancario intestato alla fallita, dai quali emerge con chiarezza l'esistenza del pagamento indicato in citazione, per complessivi E.30.144,00. La convenuta società ha contestato la domanda sotto diversi profili.

Per primo ha affermato che l'azione è improcedibile per giudicato endofallimentare, in quanto essa è stata ammessa al passivo per un maggior importo, per cui il credito della convenuta nei confronti della fallita sarebbe ormai definitivamente accertato. L'eccezione è priva di pregio, perché la convenuta non ha dedotto, ma soprattutto non ha dimostrato che il credito estinto con il pagamento di cui si invoca ora l'inefficacia sia stato ammesso al passivo; solo in tal caso vi sarebbe la prova del mancato pagamento e quindi dell'infondatezza della presente domanda revocatoria. Al contrario, proprio tale lacuna probatoria relativa all'eccezione sollevata consente di affermare che la convenuta è stata ammessa al passivo per le sole somme non ancora pagate dalla fallita, mentre per le somme già versate, come quella oggetto della presente azione, è possibile per la curatela agire in revocatoria.

Non vi è, né può esservi, alcun conflitto tra giudicati, perché il credito ammesso al passivo concerne quella parte non ancora pagata del complessivo importo derivante dai rapporti commerciali, mentre la domanda di revoca concerne quella diversa parte già pagata e ovviamente non ammessa al passivo.

Ancora, la convenuta ha in subordine eccepito la compensazione tra il suo maggior credito ammesso al passivo e quello oggetto di revocatoria.

L'eccezione di compensazione deve essere respinta, posto che non sussistono i requisiti di omogeneità dei dedotti crediti contrapposti, secondo la previsione dall'art. 56 L.F.

L'eccezione peraltro si ritorce in danno della convenuta perché nel formularia essa ha di fatto riconosciuto che il revocando pagamento è stato effettivamente eseguito a suo favore.

Infine, l'eccezione relativa alla non revocabilità del pagamento in esame, ai sensi dell'art. 67, comma 3, L.F. è parimenti infondata, posto che, come ampiamente dedotto dalla difesa della curatela attrice, l'esenzione dalla revocatoria concerne i soli pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, e dunque non vi rientrano i pagamenti effettuati nel corso della liquidazione della società; il pagamento oggetto della domanda è invece avvenuto quando la società debitrice, poi fallita, era già stata posta in liquidazione. Inoltre il pagamento non risulta avvenuto nei termini d'uso, bensì con notevole ritardo (due mesi dopo) rispetto alla data (a vista) concordata per il versamento del corrispettivo.

Al curatore che agisce in revocatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 67 L.F. incombe altresì provare la conoscenza da parte dell'*accipiens* dello stato d'insolvenza dell'imprenditore poi dichiarato fallito.

Nel caso di specie anche tale onere è stato assolto.

La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che la conoscenza dello stato di insolvenza, per essere rilevante ai fini di cui all'art. 67 L.F. deve sussistere nel momento in cui si compie l'atto o il pagamento soggetto a revoca (Cass. n.1043/1983, Cass. 1169/1980); essa deve essere effettiva, e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (ex multis: Cass. n. 7064/1999, in Il Fall. 9/2000, 1003; Cass. n. 13408/1999, in Il Fall. 12/2000, 1359; Cass. n. 571/2001, in motiv., in Il Fall. n. 12/2001, 1320 e ss.).

Orbene nel caso di specie la curatela ha esposto fatti e circostanze, dei quali ha anche fornito anche effettiva dimostrazione, comprovanti la sussistenza della '*scientia*'.

Nell'atto introduttivo la curatela ha affermato che lo stato d'insolvenza della spa [REDACTED] era generalmente noto all'epoca del pagamento per cui è causa, il quale fu eseguito soltanto poco tempo prima della dichiarazione di fallimento. Lo stato di dissesto della società [REDACTED] era invero ben noto, perché ampiamente divulgato dagli organi d'informazione.

Per provare tale circostanza la curatela ha prodotto in giudizio anche delle copie di articoli di stampa, dai quali ben si può desumere la conoscenza nel pubblico della crisi economica della società.

In effetti, le notizie relative alle attività ed alle vicende economico-finanziarie della società [REDACTED] hanno avuto nel periodo in esame, e già in epoca antecedente al pagamento per cui è causa, sempre un ampio e costante risalto sulla stampa e attraverso tutti i moderni mezzi d'informazione.

Era ben noto che aleggiava sulla società lo "spettro" del fallimento, che poi effettivamente fu dichiarato.

Tali elementi sarebbero da soli già sufficienti per dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione in capo alla convenuta.

Ma la curatela ha fornito ben altri elementi probatori al riguardo.

Ha evidenziato i seguenti ulteriori elementi: l'esistenza di un'ipoteca legale iscritta dalla concessionaria spa Equitalia.; la partecipazione della convenuta all'incontro in cui la [REDACTED] aveva discusso con i creditori di un possibile piano di rientro; i dati dei bilanci depositati, rivelatori dello stato di decozione.

Soprattutto, la prova della scientia decoctionis è idoneamente ed inequivocabilmente fornita dal fatto che la curatela ha dimostrato che la convenuta srl. [REDACTED] aveva chiesto ed ottenuto nell'aprile 2011 un decreto ingiuntivo nei confronti della spa [REDACTED] per l'importo di E. 232.102,40 a titolo di pagamento per numerose fatture insolute, relative agli anni 2009 e 2010, e quindi risalenti a ben due anni prima della data del pagamento revocando.

Il ricorso al giudice del monitorio costituisce prova della conoscenza dello stato d'insolvenza. La giurisprudenza di merito è assolutamente concorde nell'affermare che tale prova sussiste quando il creditore per ottenere il pagamento è costretto ad avvalersi di un decreto ingiuntivo (Trib. Milano 27.7.1995) Anche i bilanci depositati presso la CCIAA possono fornire elementi di conoscenza dello stato di salute economica della debitrice; la con-

venuta, proprio per la sua qualità di imprenditore commerciale, attività svolta peraltro nelle forme di una srl, ben avrebbe potuto con un minimo di diligenza esaminare i bilanci della ██████████, dai quali avrebbe ricavato sicure informazioni commerciali ed economiche.

E' ancora opportuno evidenziare che la convenuta, la quale intratteneva rapporti commerciali con la ██████████ spa da molto tempo, proprio in virtù di detta posizione privilegiata di operatore economico, era sicuramente a conoscenza delle condizioni di crisi della società poi fallita.

Dunque, la convenuta, per la sua qualità di imprenditore commerciale ed avendo rapporti con la società ██████████ era nelle condizioni di avere notizia della perdurante e gravissima crisi di quest'ultima in maniera diretta ed effettiva e non soltanto potenziale.

La domanda ex art. 67 L.F. deve quindi essere accolta nella misura richiesta. Sulla somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, dalla domanda al soddisfo, come chiesti nell'atto di citazione.

Si osserva infatti sulla decorrenza degli interessi che l'azione revocatoria fallimentare, diretta a far dichiarare l'inefficacia di un pagamento, ha natura costitutiva; il diritto alla restituzione a favore della curatela di quanto pagato dal fallito sorge solo per effetto della sentenza e quindi, in virtù del principio di retroattività della pronuncia, alla data della domanda; invero, l'accertamento della natura lesiva del pagamento può avvenire solo a posteriori, qualora il debitore che lo abbia effettuato fallisca, cosicché il pagamento non ha alcuna connotazione di illiceità, ma nasce come efficace e diviene inefficace solo a seguito della verifica delle condizioni di cui all'art.67 L.F.; consegue che l'obbligazione restitutoria è di valuta e pertanto gli interessi decorrono solo dal momento della domanda giudiziale; il maggior danno spetta solo se l'attore dimostri di averlo subito. (Cass. Sez. unite n.437/2000).

Nella specie la curatela non ha fornito la prova del maggior danno previsto dall'art.1224 c.c., né questo può essere presuntivamente liquidato, atteso che nel periodo in considerazione il tasso di svalutazione monetaria si è mantenuto costantemente al di sotto di quello degli interessi legali, i quali pertanto coprono tutta l'area del danno risarcibile.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta per il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico, pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento della spa [redacted] nei confronti della srl. [redacted], con atto di citazione notificato il 5.11.2012, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 67, 2° co., L.F., il pagamento eseguito dalla fallita spa [redacted] a favore della convenuta Srl. [redacted] per complessivi E. 30.140,00 e, per l'effetto
- b) condanna la convenuta Srl. [redacted] al pagamento a favore della curatela fallimentare dell'importo suddetto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- c) condanna la convenuta al pagamento in favore della curatela delle spese di lite, che liquida in Euro 600,00 per spese ed Euro 3.600,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 17.5.2014.

Il giudice unico

Gi. R. More

